



AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO RAPPORTI ESTERNI E AFFARI GENERALI (904)
DIVISIONE RAPPORTI TRA
INTERMEDIARI E CLIENTI (006)

Rifer. a nota n.

del

Classificazione-

Commissione sui prelievi di denaro contante presso lo sportello

Da alcune segnalazioni recentemente pervenute a questo Istituto, è stato riscontrato che numerose banche stanno procedendo all'introduzione di una nuova commissione per i prelievi di denaro contante effettuati dalla clientela presso lo sportello.

Al riguardo, occorre rammentare come, qualora la suddetta commissione sia destinata ad essere applicata anche nell'ambito di rapporti negoziali già in essere tra gli intermediari e la propria clientela, dovrà trovare applicazione quanto disposto ex art. 118 d.lgs. n. 385 del 1993. Come noto, la predetta disposizione stabilisce, per i contratti a tempo indeterminato, che la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto è subordinata non solo all'esistenza di una clausola contrattuale specificamente approvata dal cliente, ma anche alla sussistenza di un giustificato motivo.

Il profilo applicativo della richiamata disciplina ha costituito oggetto di particolare attenzione da parte di questo Istituto.

In primo luogo, si osserva come l'art. 118 T.U.B. sia da leggersi quale norma eccezionale, rispetto al principio di immodificabilità del contratto in assenza di accordo delle parti. Da ciò consegue che lo *ius variandi* deve ritenersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni già esistenti, non potendo comportare l'introduzione nel contratto di clausole e condizioni del tutto nuove ⁽¹⁾. In proposito, si evidenzia che di analogo tenore risultano anche le indicazioni contenute nella Circolare del 21 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248".

⁽¹⁾Tale posizione è esplicitata anche delle Disposizioni in materia di trasparenza e correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti, adottate nel luglio 2009, sub Sezione IV, par. 2. Di rilievo sul punto, risultano anche gli orientamenti espressi dall'Arbitro Bancario Finanziario, nelle Decisioni n. 192/2010 e 300/2010 - Collegio di Napoli.



In secondo luogo, si rammenta che l'adozione della modifica risulta strettamente correlata alla sussistenza di un "giustificato motivo" (art. 118, comma 1, T.U.B.), con tale intendendosi l'evento di comprovabile effetto sul rapporto bancario, sopravvenuto alla conclusione del contratto ⁽²⁾.

Infine, rispetto alle modalità di comunicazione della modifica (art. 118, comma 2, T.U.B.), questo Istituto - in linea con l'indirizzo interpretativo sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nella già citata Circolare - ritiene che il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire di valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base ⁽³⁾.

La Vigilanza, impegnata nell'azione di controllo nei confronti degli intermediari, verificherà il rispetto della normativa in materia di *ius variandi*.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
LUIGI DONATO

Firmato digitalmente da
STEFANO MIELI

⁽²⁾ Nel medesimo senso, cfr. Arbitro Bancario Finanziario, Decisione n. 1298/2010 - Collegio di Milano. La pronuncia riprende, aderendovi, l'indirizzo contenuto entro la già citata Circolare del 21 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico.

⁽³⁾ Si veda, in proposito, anche quanto precisato dall'Arbitro Bancario Finanziario nella Decisione n. 98/2010 - Collegio di Milano.